



ROMUALDO TRIFONE: GIURISTA, STORICO E LEGISLATORE.

CONVEGNO DI STUDI

Relazione di sintesi

Università degli Studi

Salerno, 16 Aprile 2013

PASQUALE STANZIONE

Devo confessare che mi ero avvicinato con un qualche certo pregiudizio alla figura di Romualdo Trifone come storico del diritto.

Il giurista di diritto positivo, il civilista si china pensoso e talvolta, nella crisi dell'ora presente, smarrito sulle vicende del fenomeno giuridico, avvertendo la superfluità se non il vero e proprio superamento delle raffinate tecniche e categorie che era abituato ad adoperare.

Ma se il civilista si è formato alla scuola ed all'insegnamento di Pietro Rescigno; se ha letto e meditato le mirabili pagine di Paolo Grossi, egli percorre itinerari ben diversi, conscio della straordinaria importanza della scoperta delle origini e dell'evoluzione storica dei singoli istituti.

Egli s'imbatte, così, nella complessa figura di Romualdo Trifone, significativamente individuato nell'attuale manifestazione come giurista, storico e legislatore.

Ma com'è possibile delineare in poche, conclusive osservazioni, una personalità così variegata, caratterizzata da tale molteplicità di interessi?

Tenterò di richiamare, impressionisticamente, soltanto alcuni profili, che si possono agevolmente dedurre dalla produzione scientifica dello studioso. Uno studioso dalle molteplici dimensioni, come ci ha detto Paolo Grossi.



Innanzitutto, colpisce – su di un piano generale – la peculiarità della scrittura: Trifone si avvale di uno stile piano, asciutto e scorrevole.

Il suo argomentare è tecnicamente ineccepibile, ma espresso con chiarezza esemplare: sì che anche nella descrizione delle contorte vicende che un istituto ha subito nei vari secoli, il lettore non perde mai di vista l'essenziale.

Quanto all'aspetto contenutistico, egli non ricorre a valutazioni, come dire, moderniste; non esprime giudizi utilizzando canoni, criteri contemporanei.

Viceversa, egli riferisce oggettivamente lo stato delle cose e degli istituti nel periodo in cui sono sorti ovvero in quello dove si è consumata la loro parabola vitale: penso al fedecommesso, al maggiorasco, al minorasco, al monte di maritaggio o monacaggio; penso alle voci sugli oneri reali, sui frutti e via elencando.

In tale prospettiva, una stella polare illumina costantemente il suo cammino scientifico: è il rispetto, convinto, conclamato, delle fonti. Fonti osservate e analizzate nel loro sfaccettato e pratico dispiegarsi: sono i documenti notarili, i pareri degli avvocati, i patti intervenuti fra privati, i casi e *quaestiones* dibattuti nelle scuole, le consuetudini.

Indagine diacronica e sincronica, come rileva Paolo Grossi.

Suggestivo è il percorso da lui tracciato sul tema del diritto da applicare: alle origini sta la personalità del diritto e le *professiones iuris* – nei documenti all'inizio si scrive “*professus sum*” -; ma man mano si passa alla libera scelta del diritto per poi approdare all'esito finale della territorialità del diritto. E qui soccorrono le pagine intense dedicate ai comuni, ai loro statuti, ai loro poteri e funzioni che non sono soltanto amministrativi, ma sono anche politici.

Particolare, partecipe attenzione è offerta da Trifone alla valutazione degli usi, della consuetudine negli istituti più svariati, ma che si richiamano fundamentalmente al diritto agrario. Usi e consuetudine guardati, studiati con enorme rispetto verso l'antichità, quasi che il suggello degli anni desse una qualche forma di sacralità agli stessi.



Nelle sue parole: “la consuetudine rappresenta il crogiuolo delle norme giuridiche nei singoli territori”. E’ quasi l’enunciazione di un manifesto.

Il diritto consuetudinario è rilevante perchè nasce dal basso: è la voce stessa delle cose, perchè rispetta *die Natur der Sache*.

Scriverà più tardi Paolo Grossi: “Alla generalità, all’astrattezza, alla rigidità delle norme moderne, l’ordine consuetudinario medievale contrappone l’esigenza della norma particolare e plastica in perfetta aderenza al corpo sociale”.

Certo, ne risulta asistematicità ed incertezza, ma ne guadagna l’effettività, soprattutto se è collegata ai contratti agrari, all’*alma tellus* di Ovidio, a quello che ancora Paolo Grossi definisce “reicentrismo”, giacchè qui “l’ordinamento si di-verte dal soggetto alle cose”.

Le cose e i diritti delle cose, il libro richiamato da Ileana Del Bagno.

E’ proprio nei contratti agrari, nella loro atipicità, nelle loro strutture complete, nelle modalità di vita quotidiana in cui si atteggiano, nei loro usi che sembrano scritti nella terra, s’invera la visione di Romualdo Trifone che vuole radicato il diritto consuetudinario nel territorio. Non è un caso che egli si preoccupi degli usi e delle consuetudini di molteplici territori: dalla Toscana alla Calabria e specialmente alla sua amata Campania e qui i riferimenti a Napoli ed a Salerno immediatamente si moltiplicano. Le consuetudini di Salerno ricordate da Aurelio Cernigliaro.

Del resto, è un metodo, un procedimento che è posto, agli inizi dell’opera sua più famosa – *Le fonti della storia nel diritto italiano* -, a mo’ di manifesto programmatico. Egli scrive, infatti, “la storia del diritto per riuscire efficace non deve considerare il fenomeno giuridico in generale, ma deve prospettare lo sviluppo di questo fenomeno solo limitatamente ai singoli popoli; perchè i bisogni etici, religiosi, economici, che determinano il sorgere del diritto, variano appunto da popolo a popolo [...] l’efficacia dell’indagine storica procede in ragione inversa della sua estensione nello spazio e nel tempo”. Il *tempus* richiamato da Aurelio Cernigliaro.

E questo è vero.



E tuttavia, quando si tenta di delineare la storia del diritto italiano, l'impegno diventa immensamente difficile da assolvere: dato l'avvicendamento di popoli, di dominazioni più disparate, orientarsi tra le diverse fonti che s'intersecano, si sovrappongono, si elidono, si confutano vicendevolmente, si trasforma in un'opera titanica in cui soltanto uno storico dalla solida formazione riesce a trarre un filo conduttore che non faccia disperdere nel contingente e nel frammentario, esperienze significative che vanno, appunto, iscritte nel libro della storia d'Italia. I dati legislativi vanno immersi nei contesti esperienziali, come ama precisare Paolo. Grossi.

Romualdo Trifone fu, perciò, antesignano dei moderni indirizzi storiografici sul diritto? Francamente non sono in grado di poterlo dire: mi mancano, tra l'altro, le competenze e gli strumenti metodologici per addentrarmi in simili discussioni. Posso solo affermare, come semplice lettore dei suoi molteplici testi, che lo studioso ti accompagna – in maniera sobria, ma suadente – in un lungo viaggio della mente alla scoperta delle origini e delle finalità di ciascun istituto indagato; della storia vivente, come dice Paolo Grossi.

Così come posso riferire che durante la marcia di avvicinamento nella sua carriera accademica: Napoli (laurea e libera docenza) e poi Firenze e Messina e Pisa e l'approdo finale di Napoli, egli ha vestito, altresì, i panni di legislatore.

E' nota la sua partecipazione all'elaborazione delle leggi nelle commissioni di riforma sull'affrancazione di canoni e censi; sull'espropriazione per pubblica utilità; sul riordinamento degli usi civici, boschi e terreni di montagna; sulla bonifica integrale ed altro ancora. Così come noto è il suo coinvolgimento attivo, nel paese natio di Montecorvino Rovella, anche nell'amministrazione pubblica, come consigliere comunale e come sindaco (dal 1946 al 1956).

Mi piace, alla fine, ricordare che allorquando egli si occupa delle origini storiche dei diritti essenziali della persona (vita ed integrità fisica; libertà di dimora e residenza, di circolazione; difesa dei propri diritti; libero svolgimento dell'attività economica e professionale e via enumerando), contesta vivacemente la tesi di alcuni storici secondo la



quale le carte di libertà e di famiglia costituiscono o assumano l'importanza di prime fonti storiche delle carte costituzionali moderne. Romualdo Trifone sostiene, invece, che mentre le costituzioni tutelano l'estrinsecazione degli attributi della personalità umana di fronte allo Stato ed al suo potere normativo, comportando limitazioni soprattutto a questo potere, le carte di libertà e di franchigia la garantiscano fuori dal campo politico e dunque in una dimensione privatistica.

In tale prospettiva, le convenzioni fra le varie autorità e le popolazioni assumevano la forma di contratti privati – *stipulatio* e *pactum*: ne consegue che “per riconoscere i diritti essenziali della persona non c'era stato, dunque, altro mezzo che quello suggerito dal diritto privato”.

Coerente con tale impostazione Romualdo Trifone, nella battaglia per l'approvazione della legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici, si schierò decisamente per l'imprescrittibilità degli usi civici, dunque a difesa dei diritti dei meno abbienti, degli oppressi, dei più deboli contro gli agrari, contro i grandi proprietari terrieri, riscuotendo il plauso entusiasta di Giustino Fortunato.